

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";

Premesso che:

- l'articolo 33 della L.R. 6/2005 "Norme speciali per il sostegno delle attività agricole eco-compatibili" stabilisce che nei parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole e nei casi di proposte di allargamento dei parchi finalizzate ad includere aree agricole private, l'Ente di gestione del Parco, la Provincia, la maggioranza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale, sentite le associazioni ambientaliste facenti parte della Consulta del parco medesimo, approvano un accordo agro-ambientale;
- ai sensi del comma 9 dell'art.33, della sopra citata L.R. 6/2005, la Giunta regionale stabilisce apposite linee guida metodologiche per la predisposizione degli accordi agro-ambientali affinché risultino coerenti con la programmazione regionale in campo agricolo e ambientale, attraverso la consultazione delle Organizzazioni professionali agricole e delle Associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale;

Considerato che:

- il Servizio regionale competente ha messo a punto una bozza delle linee guida metodologiche, i cui contenuti sono stati illustrati alle Province e agli enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali in data 20/04/06 e 29/05/06;
- la suddetta bozza è stata trasmessa alle Organizzazioni professionali agricole e delle Associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale
- i soggetti interessati hanno formulato osservazioni e proposte di modifica alle suddette linee guida

metodologiche, in buona parte accolte nella versione definitiva;

Ritenuto di approvare le linee guida di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Attestata la regolarità amministrativa espressa dal Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, dott. Giuseppe Bortone, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/2001 e della deliberazione di Giunta regionale n. 450/2007;

Su proposta dell'Assessore competente per materia

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- 1) di approvare le linee guida per la redazione degli accordi agro-ambientali, previste al comma 9 dell'art.33 della L.R. 6/2005, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.

**LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEGLI
ACCORDI AGRO-AMBIENTALI**

(art. 33 L.R. n. 6/2005)

Indice

<i>Introduzione</i>	4
<i>Orientamenti della politica agricola</i>	5
<i>Parchi e agricoltura</i>	7
<i>Promozione, approvazione e validità dell'Accordo</i>	9
<i>Applicabilità dell'Accordo</i>	10
<i>Campo d'applicazione</i>	11
<i>Contenuti dell'Accordo</i>	11
<i>Finalità e specificazioni dell'Accordo agro-ambientale</i>	12
<i>Gestione della fauna selvatica come ulteriore finalità dell'Accordo</i>	20
<i>Opportunità offerte dal Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 (PRSR)</i>	21
<i>Altre opportunità</i>	25
<i>Attuazione dell'Accordo</i>	25
<i>Carta delle aree rurali</i>	27

Introduzione

Il presente documento corrisponde a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 33 della L.R. n.6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000" che stabilisce che la Giunta regionale provveda ad emanare apposite linee guida per garantire la coerenza degli Accordi agro-ambientali con la programmazione regionale in campo agricolo ed ambientale.

Sono stati pertanto esaminati i più recenti documenti approvati in sede comunitaria, nazionale e regionale relativi agli orientamenti strategici per un'agricoltura e uno sviluppo rurale sostenibile e più precisamente:

- la decisione del Consiglio europeo del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- il Regolamento CE n. 1782/03 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (PAC);
- il Regolamento CE n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento CE n. 1198/06 relativo al fondo europeo per la pesca;

- il Piano Strategico nazionale per lo sviluppo rurale (PSN) di cui al Regolamento (CE) n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 così come approvato dalla Commissione Europea;
- la Condizionalità di cui al Regolamento (CE) 1782/03 così come recepita a livello nazionale e regionale;
- il Decreto Ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola";
- il Piano Forestale Regionale 2007-2013 approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n.90 del 23 novembre 2006;
- il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi) così come approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 114 del 2 maggio 2007.

I contenuti e gli orientamenti dei suddetti documenti sono stati poi confrontati con le fonti legislative e gli strumenti della pianificazione e programmazione regionale in materia di ambiente e in particolare del sistema regionale delle aree protette.

Orientamenti della politica agricola

L'attività agricola, oltre ad essere la principale utilizzatrice dei terreni rurali, è considerata una risorsa strategica per l'ambiente, per gli effetti che produce sul paesaggio, sulla tutela idrogeologica, sulla qualità delle acque e dei suoli, sulla conservazione della biodiversità. Qualche autore ha correttamente argomentato che il sistema agricolo, a differenza delle altre attività umane, rappresenta dal punto di vista ecologico un tassello intermedio tra gli ecosistemi naturali, nei quali l'unico input è l'energia solare, e gli ecosistemi urbano-industriali, alimentati principalmente e totalmente da combustibili fossili, con le note conseguenze dannose sulla biosfera.

La Comunità Europea che nella Conferenza Europea sullo Sviluppo rurale, riunita a Cork nel 1996, dopo avere ribadito che le aree rurali "rappresentano un'autentica ricchezza per l'Unione Europea" e "un tramite essenziale tra la popolazione e l'ambiente" ha chiesto ai governi europei di promuovere lo sviluppo rurale sostenibile.

Dal 1991 è in vigore l'approccio LEADER finalizzato a promuovere lo sviluppo integrato e sostenibile delle aree rurali, che si prefigge di promuovere lo sviluppo locale delle aree rurali che costituiscono omogeneità fisica economico e sociale.

Più recentemente questi principi sono stati ribaditi dalla Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, in cui si assume il paesaggio rurale come risorsa collettiva.

Il Consiglio europeo di Goteborg del 2001 ha convenuto di integrare la dimensione sociale dello sviluppo, definita nella Strategia di Lisbona, con gli aspetti della sostenibilità ambientale. Per la politica agricola comune e il suo sviluppo ha tracciato come obiettivi un maggiore accento rispetto: alla promozione di prodotti sani e di qualità elevata, all'utilizzo di metodi produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale, incluse le produzioni biologiche, all'uso di materie prime rinnovabili e alla tutela della biodiversità.

La radicale riforma della PAC in atto dal 2003 ribadisce ed amplia gli obiettivi di tutela ambientale del mondo rurale e le misure di sostegno all'agricoltura sono state ad essi condizionate. Il parametro del disaccoppiamento degli aiuti ed il criterio della Condizionalità introdotti con la riforma della PAC e i nuovi orientamenti stabiliti dalle politiche di Sviluppo rurale hanno integrato nel concetto di sviluppo rurale molti aspetti di un rapporto ampio tra agricoltura, territorio e società, comprendendovi la qualità e la sanità dei prodotti, la tutela dell'ambiente e della biodiversità, la diversità del paesaggio. Il sostegno alla multifunzionalità del lavoro agricolo intesa come diversificazione delle attività fa assumere all'agricoltura un ruolo più ampio rispetto alla tradizionale produzione di materia prima alimentare, sconfinando in servizi a tutela della qualità dell'ambiente e del territorio ed incrementando la coesione sociale.

Il Regolamento CE 1698/2005, il Piano Strategico nazionale e il nuovo Programma regionale di sviluppo rurale (PRSR) aprono una nuova fase di programmazione, da qui al 2013, ponendo come principali obiettivi da raggiungere, oltre al miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale attraverso l'innovazione, la ristrutturazione e la modernizzazione dei processi produttivi, la salvaguardia degli ambienti naturali, della biodiversità e dei valori storici e culturali del paesaggio, la qualità della vita nelle zone rurali e la diversificazione delle attività economiche.

Il PRSR sia per gli obiettivi che si pone di integrazione dell'attività e della produzione agricola con quelli di tutela dell'ambiente e della biodiversità, sia per le cospicue risorse finanziarie (comunitarie, nazionali, regionali e locali) che lo sosterranno fino al 2013, si pone come strumento decisivo e comunque molto importante per l'attuazione di diversi Piani e politiche di settore quali la qualità delle acque, la forestazione e la difesa del suolo, la tutela della biodiversità, del sistema delle aree protette e della Rete natura 2000.

I documenti fondamentali di programmazione e di attuazione degli interventi previsti nel PRSR quali i Programmi Rurali Integrati Provinciali (PRIP) e i Piani di Azione Locale (PAL) dovranno ovviamente essere coerenti con la legislazione regionale vigente quale la L.R. n.20/2000 che, all'art.2, pone tra gli obiettivi della pianificazione quello di assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio. I suddetti strumenti devono inoltre risultare coerenti rispetto ai vari Piani di settore quali il Piano di tutela delle acque (PTA), i Piani Faunistico Venatori provinciali, il Piano Energetico, il Piano forestale, i Piani territoriali dei parchi.

Parchi e agricoltura

Le aree protette hanno, tra i compiti istituzionali, quello di favorire un'integrazione fra la tutela del patrimonio naturale, la salvaguardia del paesaggio e lo sviluppo sostenibile economico e sociale delle collettività residenti sul territorio, come chiaramente espresso dalla L. 6 dicembre 1991 n.394 "Legge quadro sulle aree protette".

Nei Parchi in particolare vanno sostenute ed incentivate le pratiche agricole rispettose degli ecosistemi circostanti o che permettano la conservazione di importanti habitat seminaturali, valorizzando al contempo le imprese agricole dedite alla qualità e alla tipicità dei prodotti e alla sostenibilità dei processi produttivi.

L'attenzione al mondo rurale è sottolineata anche dal Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalla Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali per "La tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle attività agricole sostenibili nelle aree protette", firmato a Bologna il 15 settembre 2000, e dal Documento congiunto delle Organizzazioni Agricole e della stessa Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali per il sostegno e la valorizzazione dell'agricoltura nelle aree protette italiane. Tali documenti testimoniano un impegno congiunto nella

ideazione elaborazione e realizzazione di programmi e attività finalizzate alla promozione e al sostegno delle pratiche agricole ambientalmente corrette che costituiscono espressione della tradizione e della cultura delle comunità locali, elemento di tipicità e fattore di arricchimento della diversità biologica nelle aree protette.

Il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo rurale dedica un paragrafo alla situazione dell'ambiente nelle aree rurali, evidenziando come il 19 % circa della superficie del nostro Paese sia incluso nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, mentre nei parchi regionali e nazionali ricada complessivamente il 23,8 % della superficie agricola totale (SAU). Si tratta di realtà molto diverse tra loro e rappresentative dell'intero scenario produttivo italiano: ampie zone montane a rischio d'abbandono, aree in ritardo di sviluppo, aree periurbane, zone ad agricoltura intensiva, aree costiere.

In Emilia-Romagna, secondo il PRSR 2007-13 le percentuali suddette si attestano invece sul 13% del territorio regionale incluso nel sistema delle Aree protette e di Rete Natura 2000 e sull'8,7% la SAU in esso presente rispetto a quella regionale.

Va tuttavia segnalata l'estrema importanza delle aree rimaste ad agricoltura estensiva così come gli elementi particolari strutturali quali siepi, filari, alberi isolati, strisce inerbite che vanno salvaguardati dai rischi di abbandono a causa della scarsa o nulla convenienza economica o dello spopolamento. Esse costituiscono le "aree agricole ad elevato valore naturalistico" (*High Nature Value*) e sono importanti indicatori della biodiversità territoriale esistente. D'altronde circa il 50% delle specie di uccelli presenti nella nostra regione dipende dagli ecosistemi agrari la cui riduzione coincide con la scomparsa di corridoi ecologici fondamentali per il sostentamento di popolazioni vitali e con la frammentazione degli habitat.

La legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" pone un particolare accento al rapporto con il mondo agricolo e all'art. 33 "Norme speciali per il sostegno alle attività agricole eco-compatibili" stabilisce che tali attività economiche siano da "qualificare e valorizzare".

A tale scopo la legge stabilisce forme di collaborazione tra Ente di gestione del Parco e Organizzazioni professionali agricole presenti all'interno dell'area protetta in merito

alle decisioni di governo delle problematiche delle imprese ispirate al metodo della concertazione.

Allo stesso articolo 33, comma 4 la legge stabilisce per le aziende agricole esistenti all'interno dei Parchi e delle aree contigue, la priorità ad usufruire di benefici finanziari per opere e interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità.

Promozione, approvazione e validità dell'Accordo

Ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 6/05 "Norme speciali per il sostegno alle attività agricole eco-compatibili" l'Accordo agro ambientale (d'ora in poi Accordo) viene promosso nei parchi regionali il cui territorio sia fortemente caratterizzato da aree interessate da attività agricola ed approvato dall'Ente di gestione del parco, dalla Provincia e dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale, sentite le Associazioni ambientaliste facenti parte della Consulta del Parco.

L'Accordo ha contenuti di carattere programmatico e generale e costituisce parte integrante del Documento preliminare del Piano territoriale del Parco (P.T.P.) o di sue varianti, quando queste riguardino territori interessati da attività agricole, ed i suoi contenuti sono recepiti nel P.T.P., salvo che durante le fasi dell'elaborazione, adozione ed approvazione non si evidenzino elementi o condizioni ostative al suo sostanziale accoglimento. In tal caso i soggetti che hanno concluso l'Accordo procedono alla sua modifica o revoca.

L'Accordo, in osservanza delle presenti linee guida, deve essere coerente con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e con gli obiettivi gestionali ed istitutivi del Parco ed essere predisposto prima della conclusione della Conferenza di pianificazione inerente il PTP o sue varianti, in modo che il Documento preliminare approvato nella seduta conclusiva della Conferenza stessa lo contenga integralmente.

Le scelte determinate dall'Accordo devono tradursi in Norme di attuazione del P.T.P. adottato, suddivise in "indirizzi" "direttive" e "prescrizioni".

Anche il Regolamento del Parco, o i Regolamenti di settore di cui all'articolo 32, comma 1 della L.R. n.6/2005 redatti in conformità al P.T.P. hanno carattere di coerenza con l'Accordo, qualora integralmente recepito dal Piano approvato.

L'Accordo determina quindi un impegno della Provincia e dell'Ente di gestione del Parco a seguire un percorso per approvare norme adeguate nello strumento di pianificazione e nel regolamento.

L'Accordo ha validità, dal momento della stipula e per un periodo stabilito dalle parti, non inferiore a 5 anni, a scadenza esso può essere più volte rinnovato nel corso del periodo di durata del P.T.P. L'organo consultivo di cui al successivo paragrafo "attuazione dell'Accordo", periodicamente riunito, valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi e può sollecitare eventuali azioni per la sua attuazione, fermi restando i contenuti dell'Accordo stesso.

Applicabilità dell'Accordo

Il comma 6 dell'art.33 della L.R. n.6/2005 stabilisce che l'Accordo viene approvato durante il processo di pianificazione dei Parchi, il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole, o nei casi di proposte di allargamento dei Parchi finalizzate ad includere aree agricole private.

Ai fini dell'inquadramento territoriale dei parchi regionali nell'ambito del territorio rurale si fa riferimento alla seguente individuazione delle aree rurali effettuata dal PRSR 2007-2013 su tutto il territorio regionale:

- aree urbane
- aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
- aree rurali intermedie
- aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

Come si evince dalla carta delle aree rurali, riportata in calce al presente documento, tutti i parchi regionali rientrano nelle aree rurali a diversa definizione individuate.

Da un'ulteriore indagine effettuata sulla base della carta dell'uso del suolo risulta che circa il 23% del territorio ricompreso nei parchi regionali è classificato ad uso agricolo. Ovviamente vi sono disparità in base alla collocazione territoriale (pianura, collina, montagna) sia per quanto riguarda l'estensione che l'intensità delle pratiche agricole, così come diverse sono le condizioni di vitalità delle aziende agricole. La praticabilità dell'Accordo va pertanto valutata per ogni singolo parco anche in base ad una ricognizione preliminare circa l'effettivo stato delle pratiche agricole ivi presenti e le potenzialità future anche per quanto riguarda le risorse umane addette.

Inoltre il "Territorio rurale" così come definito dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Capo A-IV – Artt. A-17, A-18, A-19, A-20 rappresenta sempre la maggioranza della superficie interessata dai parchi.

In conclusione, l'Accordo è applicabile in tutti i parchi regionali, si ritiene che sia auspicabile, anche se non obbligatorio.

Campo d'applicazione

L'Accordo riguarda le attività agricole così definite dall'art.2135 del Codice Civile, modificato dall'art.1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali, le attività connesse, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Le imprese agricole coinvolte nell'attuazione dell'Accordo sono quelle ubicate totalmente o parzialmente entro i confini dell'area protetta a prescindere dalla residenza sia anagrafica che imprenditoriale dell'agricoltore che ne è titolare.

Il territorio coinvolto è quello del parco e dell'area contigua, con esclusione della zona D.

Contenuti dell'Accordo

L'Accordo, come sopra ricordato, costituisce parte integrante del documento preliminare del PTP o sue varianti; viene redatto sulla base degli elementi forniti dal Quadro conoscitivo del P.T.P. e si fonda sulla conoscenza approfondita della realtà rurale che interessa il territorio del parco quanto a:

- elementi del paesaggio agrario,
- caratteristiche delle imprese agricole,
- utilizzazione dei terreni,
- produzioni agricole,
- attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali
- edifici funzionali all'attività agricola,
- stato di conservazione della biodiversità, delle acque, del suolo e di stabilità dei versanti,
- infrastrutture
- problematiche dell'attività produttiva agro-forestale.

Il Quadro conoscitivo deve contenere il censimento generale delle aziende agricole presenti e la relativa restituzione cartografica con sistema GIS.

Il censimento delle Aziende agricole presenti nel territorio del PTP deve essere orientato a verificare l'effettivo ruolo dell'attività agricola e forestale nei diversi contesti territoriali (attività agro-forestali, attività integrative, attività compatibili e non con l'agricoltura e l'ambiente) i caratteri dell'attività agricola presente, le eventuali specificità (produzioni tipiche; assetti colturali significativi) e la presenza di condizionamenti e potenzialità.

Il Quadro conoscitivo deve inoltre contenere il censimento degli edifici funzionali all'attività agricola.

Dall'integrazione di tali indagini con le priorità di tutela e conservazione del parco deve scaturire l'individuazione della sintesi dei settori agricoli presenti e anche delle interazioni tra ambiente e agricoltura al fine di focalizzare le finalità e gli obiettivi dell'Accordo che, pur avendo un denominatore comune in tutti i parchi, trova una declinazione differente in relazione alle caratteristiche ambientali, naturali e socio-economiche della singola area protetta.

Ai fini degli aspetti gestionali relativi alla sua applicazione l'Accordo può prevedere l'integrazione del Quadro conoscitivo mediante la realizzazione di appositi censimenti e ricerche, aventi in oggetto in particolare le produzioni agricole, da realizzarsi in collaborazione con gli agricoltori e le Organizzazioni professionali agricole.

L'Accordo deve contenere delle prestazioni minime ed, in particolare deve essere articolato in:

- finalità (specificando le finalità generali individuate dalla legge)
- azioni necessarie per il perseguimento delle finalità enunciate
- parametri di risultato ai fini del monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo
- opportunità di finanziamento
- modalità di funzionamento dell'organo consultivo.

Finalità e specificazioni dell'Accordo agro-ambientale

L'Accordo è uno strumento previsto nei parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata, prevalentemente interessate da attività agricole. Esso, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della L.R. n. 6/05, ha le finalità di:

- a) formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta, nonché agli aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale di cui al Capo A-IV della L.R. n. 20/00 (secondo l'articolazione dei punti 1 e 2);
- b) promuovere le produzioni del territorio;
- c) incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità;
- d) ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni, i maceri e le sistemazioni agrarie tradizionali;
- e) mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio rurale;
- f) promuovere le pratiche colturali tradizionali ed eco-compatibili, nonché le produzioni tipiche e di qualità ad esse correlate, ripristinare e mantenere gli habitat naturali a scopi ecologici;
- g) promuovere il turismo rurale e naturalistico.

Rispetto alle suddette finalità dell'Accordo di cui all'art. 33 L.R. 6/05, si possono formulare le seguenti specificazioni.

- a) *formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta, nonché agli aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale di cui al Capo A-IV della L.R. n. 20/00 con particolare riguardo a: 1) le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale e le relative caratteristiche strutturali, economiche e sociali; gli obiettivi principali dell'agricoltura del territorio e le condizioni che ne favoriscono l'evoluzione; il ruolo dell'agricoltura multifunzionale nel perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e dei suoli; 2) l'individuazione degli ambiti, le condizioni di ammissibilità alla realizzazione di nuove costruzioni, il riuso del patrimonio edilizio esistente nelle aziende agricole funzionali all'esercizio di attività di produzione e servizio conformi alle finalità dell'area protetta ed al principio della sostenibilità ambientale;*

Le indicazioni programmatiche di cui sopra non possono prescindere dalla più completa conoscenza delle aree e degli ambiti interessati dalle attività agricole e rurali che si svolgono nell'area protetta e dalle loro caratteristiche strutturali, economiche e sociali.

Esse devono essere aderenti al contesto territoriale e pianificatorio dell'area (indicazioni del PTCP , della zonizzazione del Parco) ed indicare tracciati evolutivi delle attività agricole multifunzionali che possono essere sostenute dai Piani e dai Programmi di settore (PSR, Programma triennale di gestione e valorizzazione del parco, Piano Forestale, Piano energetico).

Tali indicazioni programmatiche costituiscono riferimento per l'Ente di gestione del parco al fine di definire le politiche di pianificazione territoriale nel territorio rurale.

Vi è una sostanziale coincidenza tra gli obiettivi generali e specifici della pianificazione territoriale ed urbanistica nel territorio rurale definiti dalla L.R. 20/2000 e quelli espressi dalla disciplina delle aree naturali protette per l'Accordo agro-ambientale che sono:

- la conferma del ruolo di presidio territoriale dell'agricoltura
- la sostenibilità economica attraverso lo sviluppo della multifunzionalità dell'agricoltura
- la sostenibilità ambientale attraverso politiche per un'agricoltura che sia anche "di protezione", vale a dire eco-compatibile
- il coordinamento tra politiche urbanistico-territoriali, politiche agricole e atti di programmazione di settore.

Nel territorio rurale la pianificazione territoriale ed urbanistica, definita, rispettivamente, nel PTCP e nel piano urbanistico comunale, è principalmente rivolta:

- alla ricomposizione e integrazione delle politiche di tutela dell'ambiente e quelle di tutela dell'attività agricola; quest'ultima da praticarsi coerentemente con le limitazioni poste dalle caratteristiche intrinseche delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche (agricoltura eco-sostenibile);
- alla definizione delle politiche urbanistiche coerentemente con il ruolo svolto dall'agricoltura nei diversi contesti territoriali ed ambientali: il territorio rurale non è omogeneo; varia al variare delle vocazioni specifiche e dei fattori limitanti presenti;
- alla competitività dell'azienda agricola che va sostenuta laddove se ne ravvisino i presupposti: in presenza, cioè, di condizioni di alta vocazione produttiva per caratteristiche intrinseche dei suoli e per l'assenza di condizionamenti ambientali;

- al sostegno del ruolo di presidio territoriale ed agro-ambientale dell'attività agricola, in presenza di condizioni di marginalità produttiva dei suoli dovuta a limitazioni climatiche, geo-morfo-pedologiche o paesaggistiche, attraverso lo sviluppo delle attività agricole complementari (multifunzionalità);
- al riconoscimento di un ruolo di compensazione e riequilibrio ecologico delle criticità ambientali presenti in aree urbane limitrofe al territorio rurale (marginalità produttiva dovuta a fattori di pressione antropica) attraverso lo sviluppo di attività integrative al reddito delle aziende agricole.

Nel territorio rurale la pianificazione è dunque principalmente finalizzata a rendere coerenti le politiche agricole con quelle urbanistiche e, la disciplina edilizia, è diretta conseguenza degli obiettivi di tutela ambientale e di sviluppo rurale assunti nei diversi contesti.

Nell'ambito del suddetto quadro di sostenibilità l'Accordo pertanto individua gli ambiti, gli obiettivi e le indicazioni programmatiche da perseguire per la preservazione delle attività agro-forestali, anche mediante la fissazione di scadenze temporali.

b) promuovere le produzioni del territorio

La promozione delle produzioni agricole e forestali del territorio interessato si può attuare attraverso:

- l'integrazione della catena agro-alimentare e di filiera anche attraverso la cooperazione e mediante il collegamento a piccole industrie e a laboratori artigianali di trasformazione;
- lo sviluppo di processi innovativi di produzione, l'adozione e la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con particolare riferimento al commercio elettronico;
- messa a punto di disciplinari di produzione.
- utilizzo degli strumenti legati alla vendita diretta, promozione di *farmers markets*, partecipazione di produttori agricoli a mercati a vocazione generale, anche secondo quanto stabilito dalla L.R. 6/05.

c) incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità

L'Accordo, attraverso un'azione coordinata dei soggetti sottoscrittori, deve prevedere iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e formazione, degli addetti agro-forestali

ai fini della corretta applicazione delle pratiche per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali e che possono favorire la biodiversità, la tutela del suolo e del paesaggio.

I documenti tecnici di riferimento sono il codice di buona pratica agricola di cui al Decreto MIPAF del 19/04/1999 e il quadro delle norme di Condizionalità di cui al Regolamento (CE) n. 1782/03 così come recepito a livello nazionale e regionale. L'Accordo deve inoltre prevedere la diffusione, con le medesime modalità, delle pratiche relative all'igiene e al benessere degli animali, ma anche dei contenuti del PRSR a sostegno dello svolgimento delle attività agricole e di forestazione sostenibile. Particolare rilevanza deve essere conferita alle tipologie di interventi più idonee a risolvere le criticità emerse dal quadro conoscitivo o di rafforzare interazioni positive tra agricoltura e ambiente, in relazione ai principali obiettivi di tutela dell'area protetta.

Fermo restando il divieto della produzione e l'uso di OGM, particolare rilievo dovrà essere previsto per la diffusione e il potenziamento dei metodi di coltivazione biologica. La promozione dell'agricoltura biologica rappresenta uno degli obiettivi strategici di ogni parco. Il rafforzamento della biodiversità del territorio e la tutela delle risorse e degli equilibri naturali, avverrà attraverso la promozione sistematica, ed adeguatamente strutturata, dell'agricoltura biologica, potendone derivare opportunità di rilevante importanza sul piano della produzione e commercializzazione di cibi tipici di alta qualità, del recupero concreto di forme di conduzione dei terreni con tecniche tradizionali, opportunamente integrate con le moderne tecnologie, della predisposizione di progetti di reintroduzione delle antiche *cultivar* vegetali e razze animali tradizionalmente presenti nel territorio del parco e a rischio di erosione genetica, della formazione di modelli riproducibili di risparmio energetico e di ricorso a fonti energetiche pulite e rinnovabili, dell'accrescimento dei requisiti generali di salubrità ambientale, del recupero di corretti equilibri paesaggistici, del rafforzamento di condizioni positive di attrattività e di accoglienza per i visitatori ed i turisti, in particolare promuovendo l'agriturismo ecosostenibile.

Da questo punto di vista le strategie d'azione dovranno prevedere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei diversi soggetti pubblici e privati interessati, al fine di coglierne i vantaggi economici, ambientali, culturali e sociali. Saranno promosse iniziative di sensibilizzazione e incentivazione per affermare progressivamente, un'impostazione dell'attività agricola e dell'allevamento su modelli e criteri propri

dell'agricoltura ecosostenibile consolidando quindi le esperienze già in atto, che aderiscono agli impegni previsti dal PRSR, e avviandone altre su produzioni tipiche e di garantita salubrità, possibilmente collegate direttamente e in modo proficuo col sistema della ristorazione locale.

d) ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni, i maceri e le sistemazioni agrarie tradizionali

Il P.T.P. prevede in genere la redazione e l'aggiornamento di un censimento e della localizzazione (cartografica e/o georeferenziata) delle forme e degli elementi tradizionali del paesaggio agrario e in generale degli elementi enunciati all'art. A-8 della LR n.20/2000. L'Accordo può prevedere l'impegno e l'incentivazione delle aziende agro-forestali al mantenimento e al ripristino delle suddette forme ed elementi, attraverso:

- programmi annuali e pluriennali di intervento indicando le possibilità di accesso a incentivi per la conservazione/tutela/incremento del patrimonio naturale;
- specifici programmi di intervento annuali e pluriennali, indicando le possibilità di accesso a incentivi e ad eventuali forme di assistenza tecnica alle aziende per la conservazione/tutela/incremento degli elementi tradizionali del paesaggio agrario.

e) mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio rurale

Tale finalità è da intendersi come il mantenimento della componente antropica nel territorio rurale allo scopo di contrastarne l'abbandono e rafforzare viceversa il ruolo di presidio territoriale dell'agricoltura, attraverso l'incentivazione degli aspetti multifunzionali.

Il territorio rurale ricadente nei parchi è disciplinato dall'art. A-17 della L.R. n. 20/2000¹, che demanda agli atti istitutivi ed ai piani, programmi e regolamenti, la disciplina in merito alla tutela e valorizzazione del territorio ed alle destinazioni e trasformazioni ammissibili.

¹ Con il comma 6: si afferma che fanno parte del sistema delle aree di valore naturale e ambientale (tra le altre) anche i Parchi e le Riserve naturali istituite ai sensi della (LR11/88) LR 5/2005; con il comma 7, che la disciplina è stabilita dagli atti istitutivi, dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle leggi che regolano la materia; con il comma 8, si prevedono possibili forme di perequazione/compensazione territoriale per ripartire in modo equo gli oneri derivanti dall'istituzione di aree naturali protette.

Tuttavia, anche all'interno del parco la disciplina edilizia nel territorio rurale, essendo strettamente collegata alle necessità delle aziende agricole (Art. A-21, L.R. 20)², deve attenersi ai seguenti principi, obiettivi e limitazioni:

- il prioritario recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente
- la realizzazione di nuovi edifici limitata alle zone indicate dalla pianificazione ed alle effettive esigenze di conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle di commercializzazione e trasformazione: tali esigenze devono essere documentate sulla base di valutazioni che dovranno ritrovare riscontri già alla scala di pianificazione di area vasta;
- la realizzazione di nuove costruzioni nelle zone indicate dalla pianificazione e solo in quanto necessarie alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse e alla commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
- il riuso e recupero di edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola (disciplinati dal RUE) nel rispetto della disciplina conservativa relativa agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale (art.A-9);
- gli interventi di recupero e riuso degli edifici non più funzionali all'agricoltura sono comunque sempre subordinati all'esistenza di una adeguata dotazione di infrastrutture e servizi al fine di garantire le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi (in particolare infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e per la mobilità); il P.T.C.P. fissa gli obiettivi di sostenibilità degli insediamenti nel territorio rurale..

Per l'area contigua, qualora ne ricorrano i presupposti, possono essere praticate le altre politiche previste per il territorio rurale (artt.A-18, A-19, A-20 della L.R. n.20/2000).

Quindi il Piano deve contenere norme sulle trasformazioni e il riuso del patrimonio edilizio coerenti con quanto previsto dalla L.R. n.20/2000 nei diversi ambiti e con le norme relative alle diverse zone del parco secondo l'art. 25 della L.R. n. 6/2005.

L'Accordo può prevedere forme di facilitazione ed incentivazione quali:

- il rilascio del nulla osta di competenza, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n.6/2005, rispetto le trasformazioni urbanistiche ed edilizie riguardanti le aziende agricole entro un tempo inferiore a quello stabilito dalla legge;

² Nei limiti delle disposizioni specifiche dettate dagli artt. A-17, A-18, A-19 e A-20

- la proposta ai Comuni di un'intesa di cui all'art. 40 comma 3 della L.R. 6/05, che prevede che il Nulla osta assuma anche il valore di "rilascio di autorizzazione paesaggistica";
- la definizione di azioni per l'incentivazione degli interventi edilizi funzionali all'agricoltura e all'agriturismo aventi l'obiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale delle aziende ed il miglioramento architettonico e paesaggistico dei manufatti, anche oltre gli obblighi di legge;
- l'individuazione dei presupposti normativi in campo urbanistico ed edilizio relativamente al patrimonio edilizio delle aziende agricole al fine di favorire l'uso di fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica e di calore (biogas, biomasse, mini eolico, pannelli) che si configurano come risparmio energetico e quindi anche come integrazione del reddito.

f) promuovere le pratiche colturali tradizionali ed eco-compatibili, nonché le produzioni tipiche e di qualità ad esse correlate, ripristinare e mantenere gli habitat naturali a scopi ecologici

Per dare visibilità alle produzioni tradizionali e di pregio oltre che per incrementare il reddito dei coltivatori ed al fine del mantenimento e del ripristino degli habitat naturali, le azioni da promuovere e incentivare prioritariamente tramite l'Accordo sono le seguenti:

- promuovere la vendita diretta o in forma associata dei prodotti con l'eventuale creazione di spacci in edifici messi a disposizione dal parco;
- stipulare accordi per incrementare nella ristorazione l'uso di prodotti tipici del territorio ;
- creare una rete di produttori e un regolamento di adesione per la concessione del logo del parco, nonché definire una segnaletica appropriata e coordinata per la valorizzazione delle aziende aderenti;
- ripristinare e/o conservare gli spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario.

g) promuovere il turismo rurale e naturalistico

Ai fini della promozione del turismo rurale e a quello legato agli aspetti naturali del territorio l'Accordo contiene azioni concrete volte a:

- a) incentivare e sostenere le attività di accoglienza turistica rurale nei territori interni e limitrofi al Parco (agriturismo, B&B, fattorie didattiche), al fine di creare offerte complete e ben strutturate;

- b) incentivare e sostenere le attività "multiservizi" e "multifunzionali" offerte da aziende agricole del Parco, anche attraverso convenzioni dirette degli Enti pubblici rivolte all'attività di manutenzione delle reti infrastrutturali (reti scolo, sentieristica ecc,.) e di conservazione ambientale;
- c) mantenere nel territorio i servizi essenziali per la popolazione ed i turisti e valutare la fattibilità di progetti innovativi;
- d) sostenere la qualificazione degli operatori attraverso la formazione professionale mirata.

Gestione della fauna selvatica come ulteriore finalità dell'Accordo

Il Parco è competente per la gestione faunistica secondo le disposizioni della L.R. n. 6/2005 ed in specifico negli artt. 35, 36, 37, 38, e della L.R. 15 Febbraio 1994, N. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria".

La gestione faunistica dell'area protetta deve puntare alla realizzazione di obiettivi di conservazione basati su parametri ambientali e naturalistici oltre che al mantenimento o raggiungimento di equilibri stabili (densità sostenibile dagli habitat e dal territorio) anche al fine di ridurre sensibilmente i danni prodotti all'attività agricola.

In questo senso l'Ente di Gestione, in accordo con le Province territorialmente interessate e attraverso anche intese con gli ATC (per i territori confinanti all'intorno delle aree di parco e contigue), deve garantire un costante monitoraggio delle dinamiche quali-quantitative delle popolazioni di fauna selvatica e, sulla base dei dati acquisiti predisporre, se necessari, piani volti al controllo delle specie eventualmente in soprannumero e che provocano impatti negativi sul mantenimento in buono stato degli habitat dell'area protetta e sulle produzioni agricole.

L'Accordo, riferendosi agli obiettivi generali del piano territoriale in questo settore deve prevedere, distinguendo gli impegni assunti da ciascun sottoscrittore, la attuazione di azioni specifiche tra cui:

- coordinare i soggetti competenti sul territorio in merito a monitoraggio, prevenzione, segnalazione, valutazione dei danni e risarcimenti, interventi di selezione e controllo
- incentivare l'uso di mezzi preventivi (distribuzione di recinzioni metalliche ed elettrificate)

- realizzare piani di controllo delle specie alloctone o in soprannumero
- gestire uno Sportello unico per le istruttorie relative ai controlli ed ai risarcimenti dei danni da fauna selvatica alle aziende agricole e l'impegno a reperire risorse per risarcire interamente i danni subiti dagli agricoltori
- organizzare momenti di divulgazione delle informazioni tecniche agli agricoltori per l'adozione di strumenti di prevenzione e per ottenere il risarcimento di eventuali danni

Al fine di monitorare gli aspetti sanitari correlati alla presenza di fauna selvatica l'Accordo dovrà prevedere, anche in collaborazione con le Associazioni agricole, l'attivazione presso le Autorità sanitarie locali del controllo relativo in particolare alle malattie potenzialmente trasmissibili all'uomo e agli animali domestici.

Quanto infine alla fruibilità della fauna selvatica da parte della collettività (turismo naturalistico), è importante che l'accordo preveda collaborazioni con il mondo agricolo per il mantenimento di sentieri, piazzole, altane per l'osservazione degli animali.

Opportunità offerte dal Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 (PRSR)

L'Accordo previsto dall'art.33 L.R. 6/05 rappresenta una occasione importante per utilizzare le opportunità derivanti dal PSR 2007-2013 che contiene misure a favore degli agricoltori che operano all'interno delle aree sensibili, in particolare nei parchi e nelle aree inserite nella Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Il PSR prevede inoltre che le Misure riguardanti l'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" possono essere concentrate nelle aree preferenziali coincidenti con le zone a specifiche sensibilità ambientali (o aree preferenziali ivi compresi i parchi) ed attuate attraverso "Accordi agro-ambientali locali" promossi dalle Province, dalle Comunità montane, dai Comuni, dagli Enti di gestione dei parchi, dai Gal, dalle Proprietà collettive, dai Consorzi agro-forestali, dai singoli imprenditori agricoli o loro associazioni.

I suddetti Accordi Agro-ambientali locali (che pertanto rappresentano delle particolari modalità attuative degli interventi delle misure agroambientali) dovranno:

- essere attinenti a una o più sensibilità ambientali riconosciute dal PRSR e dai PRIP e/o comunque dagli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale ;

- contenere la delimitazione delle parti di aree sensibili caratterizzate dalle criticità rilevate ("aree critiche");
- essere attinenti ad interventi/Azioni con impatti attesi in grado di risolvere/attenuare dette criticità;
- essere sottoscritti dagli imprenditori agro-forestali;
- riguardare un'estensione minima di superficie o un numero minimo di UBA, suscettibile di essere assoggettata ad impegno all'interno dell'area critica;
- essere di durata minima quinquennale.

Pertanto gli Accordi agro-ambientali, di cui alle presenti linee guida ed in applicazione dell' art. 33 della L.R. n. 5/06, definiscono un contesto programmatico agricolo e ambientale nell'ambito delle aree a parco che può trovare attuazione "a progetto" mediante la realizzazione degli interventi previsti dalle misure agroambientali e agroforestali definiti da Accordi agro-ambientali locali (PSR 2007-2013) piuttosto che con la semplice adozione degli interventi da parte delle singole aziende agricole.

A seguire si propone un quadro sinottico in cui sono evidenziate le Azioni del PRSR in riferimento a tutti gli Assi ed in particolare all'Asse 2 che possono essere attivate in relazione alle finalità e agli obiettivi dell'Accordo agro-ambientale delineati nel capitolo "Caratteristiche e finalità dell'Accordo agro-ambientale" e la loro preferenzialità/priorità di applicazione rispetto ai parchi regionali.

FINALITA'/OBIETTIVI	ASSE/MISURA/AZIONE	PREFERENZIALITA'/PRIORITA'
<i>Promuovere le produzioni del territorio</i>	Asse 1/Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali"/ Azioni 1,2	Azione 1 tutto il territorio regionale Azione 2 tutto il territorio regionale con priorità alla collina e montagna
<i>Incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità</i>	Asse 2/Misura 214 "Pagamenti agro-ambientali"/ Azioni 1,2, 5,6,7, 8, 9, 10	Azione 1 solo nelle aree preferenziali fra cui i parchi, se indicati nei PRIP Azione 2 tutto il territorio regionale con priorità per aree preferenziali tra cui i parchi, se indicati nei PRIP Azione 5 tutto il territorio regionale con priorità alle zone di origine delle razze autoctone a rischio di abbandono Azione 6 tutto il territorio regionale con priorità alle zone di origine delle varietà locali a rischio di erosione Azione 7 tutto il territorio regionale Azione 8 aree preferenziali delle zone ambientali omogenee di pianura collina

		<p>e montagna tra cui i parchi, se indicati nei PRIP</p> <p>Azione 9 aree preferenziali di pianura e collina tra cui i parchi, se indicati nei PRIP; per la collina solo in aziende che applicano contestualmente Azione 2</p> <p>Azione 10 aree preferenziali delle zone omogenee di pianura e collina tra cui i parchi, se indicati nei PRIP; in collina solo aree preferenziali tra cui i parchi, se indicati nei PRIP</p>
<p><i>Ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni, i maceri e le sistemazioni agrarie tradizionali</i></p>	<p>Asse 2/Misura 214 "Pagamenti agroambientali"/ Azione 9</p> <p>Asse 2/Misura 216/ "Sostegno agli investimenti non produttivi"/ Azione 3</p>	<p>Per la Misura 214 aree preferenziali di pianura e collina tra cui i parchi, se indicati nei PRIP; per la collina solo in aziende che applicano contestualmente Azione 2</p> <p>Per la Misura 216 aree preferenziali di pianura e collina tra cui i parchi, se indicati nei PRIP; per la collina solo in aziende che applicano contestualmente l'Azione 2 della Misura 214.</p>
<p><i>Mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio rurale</i></p>	<p>Asse 3/Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole"/ Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"</p>	<p>Per la Misura 311 tutto il territorio regionale.</p> <p>Per la Misura 322 solo l'Azione 1 nelle zone rurali intermedie e nelle zone rurali con problemi complessivi di sviluppo</p>
<p><i>Promuovere le pratiche colturali tradizionali ed eco-compatibili, nonché le produzioni tipiche e di qualità ad esse correlate, ripristinare e mantenere gli habitat naturali a scopi ecologici</i></p>	<p>Asse1/Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare"</p> <p>Asse 2/Misura 214 "Pagamenti agroambientali"/ Azioni 1, 2, 8, 9, 10</p> <p>Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali", Misura 221 "Imboschimenti nei terreni agricoli", Misura 227 "Sostegno agli investimenti forestali non produttivi"</p>	<p>Per la misura 132 priorità per l'agricoltura biologica e subordinatamente per i restanti sistemi di qualità</p> <p>Per la Misura 214 Azione 1 solo nelle aree preferenziali fra cui i parchi, se indicati nei PRIP</p> <p>Azione 2 tutto il territorio regionale con priorità per aree preferenziali tra cui i parchi, se indicati nei PRIP</p> <p>Azione 8 aree preferenziali delle zone ambientali omogenee di pianura collina e montagna tra cui i parchi, se indicati nei PRIP</p> <p>Azione 9 aree preferenziali di pianura e collina tra cui i parchi, se indicati nei PRIP; per la collina solo in aziende che applicano contestualmente Azione 2</p> <p>Azione 10 aree preferenziali delle zone omogenee di pianura e collina tra cui i parchi, se indicati nei PRIP; in collina solo aree preferenziali tra cui i parchi, se indicati nei PRIP</p>

		<p>Misura 215 tutto il territorio regionale con priorità per allevamento e categorie territoriali tra cui i parchi, se indicati nei PRIP</p> <p>Misura 221 territori di pianura e collina con aree preferenziali tra cui i parchi, se indicati nei PRIP</p> <p>Misura 227 gli enti di gestione dei parchi sono tra i beneficiari</p>
<i>Promuovere il turismo rurale e naturalistico</i>	<p>Asse 3/Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole", Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche" Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"</p> <p>Asse 2/ Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi"/ Azione 1</p>	<p>Per la Misura 311 tutto il territorio regionale</p> <p>Per la Misura 313 il territorio attraversato dagli itinerari di cui alla L.R. 23/00</p> <p>Per la Misura 322 solo l'Azione 1 nelle zone rurali intermedie e nelle zone rurali con problemi complessivi di sviluppo</p> <p>Per la misura 216 tutto il territorio regionale limitatamente alle aree preferenziali tra cui i parchi</p>

Si richiamano inoltre le seguenti Misure ed Azioni del PRSR sopracitato, che pur non concorrendo direttamente al conseguimento delle finalità individuate ai fini della formazione dell'Accordo ovvero non essendo prioritarie per i Parchi ovvero ancora che presuppongono per quanto riguarda l'Asse 4 l'inserimento dei parchi entro il territorio definito dai Gal, possono tuttavia costituire un'opportunità per il consolidamento delle attività delle imprese agricole e per la qualificazione del personale addetto:

- Asse 1 Misura 111- Azione 1 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione", Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", Misura 121 "Ammodernamento delle aziende", Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste", Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale", Misura 133 "Attività di informazione e promozione";
- Asse 4 Misura 411 "Competitività", 412 "Qualificazione ambientale e territoriale", Misura 413 "Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche".

L'adesione delle aziende alle misure di P.R.S.R. ed il percepimento di benefici economici messi a disposizione dall'U.E. attraverso la P.A.C. comportano

l'applicazione della Condizionalità, ovvero l'impegno da parte degli agricoltori ad assicurare il rispetto di norme ed atti obbligatori che riguardano la corretta gestione agronomica dei terreni, la salvaguardia dell'ambiente, la salute pubblica e degli animali, ed il benessere degli animali stessi.

Tale impegno, deve essere attuato con particolare riferimento al ruolo che l'agricoltura deve svolgere all'interno del parco rispetto agli obiettivi di tutela ad essa assegnati. In tal modo la Condizionalità può rappresentare per le aziende del Parco un ulteriore elemento da evidenziare nell'ambito di un processo di valorizzazione delle produzioni e dei processi produttivi.

Altre opportunità

Il decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228 "orientamento del settore agricolo a norma dell'art.7 della legge 5 marzo 2001 n.57, all'art.15 "Convenzioni con le pubbliche amministrazioni, prevede un'opportunità in più per gli agricoltori relativamente alla priorità nella realizzazione di interventi di manutenzione ambientale (sentieri, altane, laghetti, ingegneria naturalistica) nel perimetro dell'area protetta.

Le pubbliche amministrazioni in generale, e quindi gli enti di gestione delle aree protette, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, tenuto conto delle specifiche finalità dell'accordo, per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.

Attuazione dell'Accordo

Per verificare la concreta applicazione dell'Accordo, i soggetti interessati si confrontano periodicamente per monitorare il grado di perseguimento degli obiettivi ed eventualmente intraprendere specifiche misure.

Il comma 4 dell'art. 20 della L.R. n.6/2005 prevede la costituzione di uno specifico organo consultivo formato da una rappresentanza degli agricoltori operanti nel Parco, composto da un Presidente e da un numero massimo di dieci rappresentanti degli agricoltori aventi la disponibilità dei terreni all'interno del perimetro del Parco.

Le modalità di funzionamento di detto organismo, ivi comprese le modalità di elezione del Coordinatore, sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio del Consorzio.

Tale organo consultivo deve essere previsto dallo Statuto del Consorzio di Gestione, che deve pertanto essere modificato e riapprovato dagli Enti soci.

Affinché tale organo possa effettivamente monitorare l'attuazione dell'Accordo, per ogni azione prevista dallo stesso devono essere specificati gli obiettivi e i parametri di risultato.

Carta della aree rurali

